

Delibera n° 967

Estratto del processo verbale della seduta del
26 giugno 2020

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 2 E COMMA 4. ADOZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA RESA MASSIMA DI UVA PER ETTARO E DI VINO CLASSIFICABILE COME ATTO A DOC "DELLE VENEZIE" E ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO STOCCAGGIO DELLA PRODUZIONE OTTENUTA DAI VIGNETI DI PINOT GRIGIO IDONEI ALLA RIVENDICAZIONE DELLA DOC PINOT GRIGIO "DELLE VENEZIE", VENDEMMIA 2020.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 che,

- al comma 2 prevede che le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

- al comma 4, stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

VISTO il provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 26208 del 30 marzo 2017 (Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "delle Venezie", o in lingua slovena "Beneških okolišev", del documento unico riepilogativo del disciplinare e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione);

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 29396 del 10 aprile 2017 relativo all'autorizzazione al Consorzio tutela vini Doc "delle Venezie", per consentire l'etichettatura transitoria dei prodotti ottenuti in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale n. 26208/2017;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 6, della proposta di disciplinare della DOC "delle Venezie" che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

PRESO ATTO che il Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a cui aderiscono anche gli operatori della filiera vitivinicola della DOC “delle Venezie”, ha chiesto con dettagliata nota del 12 giugno 2020, n. 2020/10, protocollata al n. 37863:

1) di adottare per la vendemmia 2020 la disposizione di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC “delle Venezie”;

2) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio “delle Venezie” provenienti dalla vendemmia 2020, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio “delle Venezie” in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dell'iter di riconoscimento del Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie”, la richiesta del 12 giugno 2020, n. 2020/10, protocollata al n. 37863, soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall'articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova in data 9 giugno 2020) la quale ha messo in evidenza uno squilibrio di mercato tale da rendere necessaria l'adozione dei provvedimenti proposti Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie”;

RITENUTO che la misura della riduzione della resa e dello stoccaggio, nelle modalità dettagliatamente indicate nella nota del 12 giugno 2020, n. 2020/10, protocollata al n. 37863, siano finalizzate a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione;

CONSTATATO che dall'analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

RITENUTO di accogliere la proposta di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni biologiche la cui estensioni sono comunque limitate, hanno rese contenute e un diverso mercato di riferimento;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e organizzazioni professionali della regione;

ATTESO che la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto hanno in corso di adozione analoga disposizione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

LA GIUNTA REGIONALE, all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di accogliere la proposta avanzata con nota del 12 giugno 2020, n. 2020/10, protocollata al n. 37863, dal Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a cui aderiscono anche gli operatori della filiera vitivinicola della DOC “delle Venezie”.

2. In attuazione di quanto previsto al punto 1:

a) di adottare per la vendemmia 2020 la disposizione di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC "delle Venezie" e, in particolare:

a.1.) la riduzione della resa per ettaro prevista all'articolo 4, comma 5, del disciplinare di produzione da 18 tonnellate per ettaro a 15 tonnellate per ettaro con la precisazione che gli esuberi di cui all'articolo 4, comma 5, del medesimo disciplinare sono da calcolare sulla quota di 15 tonnellate per ettaro;

a.2.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 238/2016, la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della DOC "delle Venezie", per le produzioni da destinare a Pinot grigio "delle Venezie", sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.), anche per la determinazione degli esuberi di produzione;

a.3.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 238/2016, le riclassificazioni a Pinot grigio "delle Venezie" delle partite di vino o mosto, Pinot grigio, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche destinate alla pratica del taglio ai sensi dei disciplinari di produzione della DOC "Prosecco", sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- resa massima a denominazione di origine 15 tonnellata per ettaro;

- resa uva/vino 70 per cento di cui all'articolo 5, comma 4, del disciplinare di produzione;

b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio "delle Venezie" provenienti dalla vendemmia 2020, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio "delle Venezie" in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:

b.1.) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all'articolo 2, comma 1, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla DOC Pinot grigio "delle Venezie" ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;

b.2.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:

-per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 tonnellate per ettaro, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 15 tonnellate per ettaro, pari a 105 ettolitri per ettaro per un totale di 2 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio della denominazione;

-per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 tonnellate per ettaro, pari a 54,6 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9 tonnellate per ettaro, per un totale massimo di 1,2 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, sul territorio regionale;

b.3.) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui alla lettera b.2., agli esuberi di produzione e alle riclassificazioni di vini delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a DOC Pinot grigio "delle Venezie";

b.4.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a DOC Pinot grigio “delle Venezie” prodotti con metodo di coltivazione biologico;

b.5.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;

b.6.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga;

b.7.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2021, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie”;

b.8.) di prevedere che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto a DOC “delle Venezie” stoccato a vino con o senza IG;

b.9.) di stabilire che la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC “delle Venezie” soggetti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata in considerazione dell'evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini DOC Pinot grigio “delle Venezie”;

b.10.) di stabilire che la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino con o senza IG potrà essere presentata in considerazione dell'evoluzione della domanda dei vini DOC Pinot grigio “delle Venezie”;

b.11.) è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio, a DOC “delle Venezie”, nel limite di resa massima del vigneto di 15 tonnellate per ettaro e per la parte di produzione ottenuta fino a 13 tonnellate per ettaro, con decorrenza dalla data di adozione della deliberazione giuntale che stabilisce la riclassificazione.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione del Veneto, all'Agea, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), alla Società Triveneta Certificazioni, e al Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE